



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro  
PUBBLICO

UFFICIO IX

Prot. Nr **0039192**  
Rif.Prot. Entrata Nr. **0038239**  
Risposta a nota del  
Allegati:

11373  
UFF IX  
[Signature]

Roma, 15 MAR 2011

SCARICATO

→ Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della funzione pubblica  
Ufficio personale pubbliche amministrazioni  
Servizio trattamento del personale  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 116  
**R O M A**

OGGETTO: Festività del 17 marzo 2011 - Trattamento dipendenti che prestano servizio. Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si fa riferimento alla nota n. 0015989 del 10 marzo 2011, con la quale codesto Dipartimento riferisce in ordine alla problematica riguardante la definizione del trattamento economico da riconoscere ai dipendenti che presteranno attività lavorativa nella giornata festiva del 17 marzo 2011, festa dell'Unità d'Italia.

In ordine alla questione il Dipartimento ritiene che le prestazioni lavorative in esame potranno essere retribuite secondo le disposizioni contrattuali vigenti in materia di prestazioni lavorative nei giorni festivi infrasettimanali, sia in caso di turni sia in quello di attività lavorativa prestata non in turno.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di condividere l'avviso espresso dal Dipartimento con la citata nota.

In particolare, si fa presente che il decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5, al fine di impedire che a seguito dell'istituzione della giornata festiva si possano determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dispone che i pubblici dipendenti – per il solo anno 2011 – abbiano diritto a tre giorni di festività soppresse, in luogo delle quattro ordinariamente previste, atteso che la quarta giornata si considera usufruita obbligatoriamente il giorno 17 marzo 2011.

[Signature]

15 MAR 2011

Ne consegue, pertanto, che ai dipendenti chiamati ad effettuare prestazioni lavorative in tale giornata, considerata a tutti gli effetti “giorno festivo” ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 5, della legge 27 maggio 1949, n. 260, debba essere corrisposto – oltre alla normale retribuzione – anche il trattamento economico accessorio previsto dai rispettivi CCNL di comparto.

Infine, si fa presente che la spesa relativa al trattamento economico accessorio in esame va, in ogni caso, ricompresa nell’ambito degli stanziamenti previsti, a legislazione vigente, per il pagamento delle corrispondenti prestazioni lavorative, disciplinate da ciascun CCNL di riferimento. Quanto alla capienza delle risorse non si intravedono profili di criticità, tenuto anche conto che nel corrente anno due festività (1 maggio e 25 dicembre) coincidono con la domenica.



~~Il Ragioniere generale dello Stato~~

F.to Ines RUSSO